

Il costo dei pagamenti mancati o tardivi scende dal 30% al 25%

Giuseppe Morina Tonino Morina



Sarà più basso il peso delle penalità applicabili ai contribuenti che omettono di pagare le imposte o le pagano in ritardo. La prevede il decreto legislativo 87 del 14 giugno 2024, che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio tributario, riducendo la misura di alcune penalità. Per esempio, la sanzione del 30%, di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997, per i ritardati od omessi versamenti, è stata ridotta al 25 per cento.

Ora l'articolo 13, comma 1, dispone che «chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile».

La nuova misura si applicherà alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 (articolo 5, Dlgs 87/2024). Per i ritardi non superiori a 90 giorni, la sanzione del 25% si ridurrà alla metà (12,50%). In caso di pagamento tardivo per non più di 15 giorni, il 12,50% si ridurrà a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (0,833% giornaliero, un quindicesimo di 12,50%).

Resta fermo che con il ravvedimento spontaneo si potrà “alleggerire” notevolmente il costo delle maggiorazioni dovute.

Quando scatta la sanzione del 25%

A norma del comma 2 dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, la nuova sanzione del 25% riduce di cinque punti percentuali la precedente sanzione del 30% ed è applicabile nei casi di liquidazione della maggiore imposta, a seguito dei controlli automatizzati e formali. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione del 25% si applica altresì

in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

Sono due i controlli che esegue l'agenzia delle Entrate sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni presentate dal contribuente. Si tratta dei controlli automatizzati e formali sulle comunicazioni e dichiarazioni presentate.

Controllo automatico

Per «controllo automatico», si intende la liquidazione automatizzata, a norma degli articoli 36-bis (controlli automatizzati) del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54-bis del decreto Iva (Dpr 633/1972), delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, modello 770, e dell'Irap. L'agenzia delle Entrate provvede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.

Controllo formale

Per «controllo formale», si intende la liquidazione, effettuata a norma dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, modello 770, e dell'Irap. L'agenzia delle Entrate provvede al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA